



# FINANZIARIA ROMANA

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni

### Fidejussioni & Cauzioni

Denominazione sociale: Finanziaria Romana SpA  
Sede legale: 00198 Roma (RM), Via Dora, 1  
N. Iscr. Elenco generale presso l'U.I.C.: 35998  
Capitale sociale: 5.500.000,00 Euro interamente versato  
Riserve : 128.386,00 Euro

Codice fiscale/P.IVA/: 08103341007  
Indirizzo Internet: [www.finanziariaromana.it](http://www.finanziariaromana.it)  
N. ABI: 32971

### Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

#### Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

La fidejussione (ex art. 1936 C.C.) è l'obbligazione personale che uno o più soggetti (persone fisiche o giuridiche), denominato/i Garante/i, si assumono verso un terzo (il Beneficiario), per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta di un terzo soggetto (debitore principale alla quale collegarsi per garantirne l'adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio.

La fidejussione deve essere rilasciata per iscritto, in alcuni casi può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il fidejussore è di regola obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La fidejussione può essere rilasciata a garanzia dell'intero importo dell'obbligazione principale o per una quota dello stesso.

Quando la fidejussione viene prestata per la stessa obbligazione da più persone, fisiche o giuridiche, queste sono obbligate in solido oltre che fra loro anche nei confronti del debitore principale; il Beneficiario può rivolgersi a ciascuno dei fideiussori per conseguire l'intera prestazione, (art. 1946 C.C.) sia che abbiano prestato la fideiussione congiuntamente o separatamente e siano ciascuno a conoscenza delle rispettive obbligazioni o le ignorassero.

L'importo della garanzia fidejussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale in relazione al valore dell'obbligazione garantita.

Tra i principale rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

### PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GARANZIE PRESTATE

#### - Garanzie per la partecipazione a gare d'appalto

#### - Garanzie per la buona esecuzione dei lavori

#### Condizioni economiche

la commissione dovuta dal contraente alla sottoscrizione dell'atto di fideiussione viene fissata secondo i seguenti parametri:

per le garanzie provvisorie (partecipazioni a gare) il tasso massimo applicato è dello 0,30% sull'importo garantito con il minimo di € 52,00;

per le altre garanzie (definitive) il tasso massimo applicato è dell'1,50% sull'importo garantito con il minimo di € 150,00.

#### Clausole contrattuali

Regresso – Il contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del fideiussore tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 del C.C.. Gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni da ricevimento della richiesta.

Mancata accettazione della Garanzia – I dati esposti nella Scheda Tecnica sono quelli forniti dal Contraente il quale è tenuto, prima di consegnarla all'Ente Beneficiario, a controllare che tutti i dati riportati siano conformi a quelli da esso richiesti e a quanto previsto dalla stazione appaltante; in caso contrario dovrà richiedere al Fidejussore le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. La mancata accettazione della Scheda Tecnica da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non costituiranno alcuna responsabilità a carico del Fideiussore.

Foro Competente – Forme di comunicazione alla Società – Per tutte le controversie tra il Fidejussore ed il Contraente è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo dove ha sede il Fideiussore o dove ha sede il Contraente o dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la Scheda Tecnica. Rimane invariato tutto quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla Scheda Tecnica, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. alla sede della sua Direzione Generale, e per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la Scheda Tecnica.



# FINANZIARIA ROMANA

## Operazioni e Servizi

Informazioni, chiarimenti o reclami relativi a servizi e/o prodotti forniti dalla Società dovranno essere inoltrati in forma scritta (Raccomandata A.R.) alla Direzione Generale della Società che provvederà ad interessare il competente ufficio.

Il responsabile del servizio condurrà i successivi contatti con il richiedente in forma scritta e/o telefonica fino a composizione o conclusione della controversia.

**Rinnovo** - In caso di richiesta di proroga della fidejussione, le commissioni che verranno applicate saranno uguali a quelle del contratto originale.

## LEGENDA

**Garante o Fideiussore** è colui o coloro che:

- Rilascia la garanzia e incassa il corrispettivo;
- Paga l'eventuale indennizzo;
- Esercita il diritto di surroga nei confronti del beneficiario.

**Debitore/i, Contraente/i o Coobbligato/i** è colui o coloro che:

- E' obbligato ad adempiere l'obbligazione principale;
- E' obbligato a prestare la garanzia;
- Paga il corrispettivo della fidejussione;
- Con il suo comportamento inadempiente può generare il sinistro.

**Beneficiario/i, Ente/i Garantito/i Assicurato/i** è colui o coloro che:

- Chiede la garanzia e la riceve sotto forma di atto fidejussorio;
- Può subire il danno per l'inadempienza del Contraente;
- Chiede il risarcimento al garante.

**Corrispettivo:** è la somma corrisposta dal Contraente per garantire l'importo richiesto, di norma è sempre anticipato e calcolato in unica soluzione per l'intera durata prevista dal contratto.

**Sinistro:** si parla di sinistro quando il Contraente non adempie in modo totale, parziale o preciso, all'obbligo che si era assunto nei confronti del Beneficiario.

**Rivalsa:** è quella azione di recupero della somma pagata al Beneficiario, che il Garante effettua nei Confronti del Contraente e/o degli eventuali coobbligati.

**Cauzione:** La cauzione è una garanzia contrattuale pretesa da chi si vuole cautelare rispetto al mancato adempimento degli obblighi contrattuali del debitore, in alternativa al versamento di danaro contante. Tale garanzia viene prestata da un terzo, che si impegna con un contratto, per garantire il Beneficiario.

Roma lì, 12 marzo 2008

## DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO

## Timbro e firma